

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI COSENZA

COMUNICAZIONE DATI PER LA REVISIONE DELL'ALBO E SUA STAMPA

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA

VIA

TELEFONO

STUDIO IN

VIA

TELEFONO

FAX

CELLULARE

DA STAMPARE SULL'ALBO

 SI NO

E-MAIL

 @

DA STAMPARE SULL'ALBO

 SI NO

CASELLA

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

 @

DA STAMPARE SULL'ALBO

 SI NO

CODICE FISCALE

EVENTUALE PARTITA IVA

ALTRE ATTIVITA' SVOLTE

DOMICILIO IN

VIA

TELEFONO

Nel caso di esercizio dell'attività presso lo studio di altro professionista indicare anche il nominativo di quest'ultimo.

C/O STUDIO LEGALE

Art. 3 della Legge 22 gennaio 1934 n. 35

L'esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

E' anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul Bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista Civile, del Gran Magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei Deputati e in generale di qualsiasi altra Amministrazione o Istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.

E' infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

- a) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari dello Stato;*
- b) gli avvocati degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.*

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false e mendaci dichiarazioni sottoscrivo quanto sopra.

Cosenza, li

COMPILARE IN STAMPATELLO

.....
FIRMA